



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI ROMA

SEZIONE **13**

SEZIONE

N° 13

REG.GENERALE

N° 6896/2019

UDIENZA DEL

13/10/2020 ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	MAFFEI	CORRADO	Presidente
☐	PATRONE	FRANCESCO	Relatore
☐	D'ORSO	LUIGI	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

N°

9274/20

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

24/11/20

Il Segretario

[Signature]

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 6896/2019
depositato il 24/05/2019

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n°

contro:

AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - ROMA

difeso da:

proposto dal ricorrente:

difeso da:

PROIETTI TOPPI GIAN LUCA

RGR n. 6896/19

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premessa.

ha proposto in data **6.2.2019** ricorso avverso la cartella di pagamento n.

notificatagli in data **8.1.2019**, riferita a crediti di natura tributaria (ICI, IMU e tasse automobilistiche), in relazione a tre ruoli differenti.

Si tratta, in particolare, delle pretese relative ai seguenti ruoli:

1. , riferito all'accertamento n. 155-2010, notificato il 22.5.2015, per ICI 2010 e all'accertamento n. 156-2011, notificato il 22.5.2015, per ICI 2011;
2. , riferito all'accertamento n. 157-2012, notificato il 26.11.2015, per IMU 2012 e all'accertamento n. 158-2011, notificato il 26.11.2015, per IMU 2012;
3. , riferito a tassa automobilistica per l'anno 2016.

Il ricorrente, costituitosi in data 24.5.2019, eccepisce in primo luogo la decadenza dell'agente della riscossione dal potere di notificare la cartella di pagamento relativa agli avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2010 e 2011, dal momento che la cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo (art. 1.183 legge 296/2006); anche ove detti avvisi si considerassero effettivamente e ritualmente notificati nella data indicata in cartella (19.5.2015), quest'ultima avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre 2018; ne deriva che la notifica della cartella, avvenuta in data **8.1.2019**, deve considerarsi tardiva.

La società ricorrente eccepisce inoltre che la cartella di pagamento deve considerarsi inesistente, essendo stata notificata attraverso una mail certificata spedita da un indirizzo pec sconosciuto ("*notifica.acc.lazio@pec.agenziaiscossione.gov.it*"), in quanto non risultante dai registri ufficiali né riferibile all'agente della riscossione anche attraverso il ricorso a fonti aperte; cita in ausilio giurisprudenza della Corte di Cassazione e della CTP Roma (sent. 601 e 2799/2020) e CTP Perugia (sent. 379/2019).

L'indirizzo "*notifica.acc.lazio@pec.agenziaiscossione.gov.it*" utilizzato per la notifica della cartella impugnata non sarebbe oggettivamente e con certezza riferibile all'Agenzia delle Entrate Riscossione, non risultando nell'elenco del Reginde - (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici gestito dal Ministero della Giustizia) - né nella pagina ufficiale del sito internet di Agenzia Entrate Riscossione, né nella pagina della CCIAA, né in quella di INDICEPA, Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

Un ulteriore motivo di ricorso concerne la mancata consegna da parte dell'agente della riscossione dei ruoli, oggetto di espressa impugnazione unitamente a quella delle cartella di pagamento, così impedendo un controllo sulla correttezza del titolo esecutivo.

Chiede pertanto l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese da distrarsi a favore del difensore avv. Gian Luca Proietti Toppi, dichiaratosi antistatario.

Agenzia delle Entrate-Riscossione, costituitasi in data **27.6.2019**, chiede di ordinare la chiamata in causa dell'ente impositore Roma Capitale e di respingere il ricorso, con vittoria di spese.

Con memorie illustrative presentate prima dell'udienza la società ricorrente, nel ribadire quanto esposto in ricorso, chiede - stante la mancata contestazione da parte del concessionario della riscossione - di applicare il noto principio di non contestazione e di accogliere il ricorso, senza che occorra estendere il giudizio all'ente impositore, essendo state rilevate questioni di esclusiva pertinenza dell'ente riscossore.

All'udienza del **13 ottobre 2020** la Commissione ha deciso come in atti.

Fatto e diritto.

Il ricorso è fondato.

La cartella di pagamento impugnata deve considerarsi inesistente, essendo stata notificata - come

dimostrato dalla documentazione prodotta dalla società ricorrente - attraverso una casella pec spedita da un indirizzo di posta certificata ("notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it") non risultante dai registri ufficiali Reginde o Indice PA, né riferibile all'agente della riscossione neanche attraverso il ricorso al sito web dell'Agenzia.

Come già ritenuto da altra recentissima sentenza di questa Commissione (sent. 601/38/20), dalla sentenza della CTP Perugia 379/19 e dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 17346/19, *"la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi"*; nel caso concreto, essendosi fornita la dimostrazione che la cartella è stata spedita da un indirizzo mail diverso da quelli contenuti nei pubblici elenchi, deriva che la notificazione dell'atto impugnato deve considerarsi inesistente. Attesa la peculiarità della vicenda sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.

Per questi motivi

accoglie il ricorso. Spese compensate.

Deciso in Roma, il 13 ottobre 2020

IL RELATORE

Francesco Faroni



IL PRESIDENTE

Corrado Maffei

